



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA

N. 12/2024 V.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.2.2024 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al N. 12/2024 V.G. promossa con ricorso *ex artt.* 2487 c.c. depositato in data 29.12.2023 da

avv. FONGARO DONATELLA (c.f. FNGDTL86E58I775Q), in qualità di amministratore di sostegno provvisorio di **XOTTA CHRISTIAN** (c.f. XTTCRS75C08F464F), rappresentata e difesa dall'avv. SCORZATO ASIA,

ricorrente,

in punto: nomina di liquidatore.

MOTIVI

Con il ricorso in epigrafe indicato l'avv. Fongaro Donatella esponeva che:

- ella era stata nominata amministratore di sostegno provvisorio del sig. Xotta Christian, ricoverato dal 27.9.2023 presso l'Unità Gravi Cerebrosi dell'Ospedale di Vicenza in condizioni di coma vigile con poche probabilità di miglioramento;
- lo Xotta era l'unico socio e amministratore della società Xotta s.r.l., avente ad oggetto attività di trasporto e smaltimento di rifiuti ferrosi e metalli;
- le condizioni di salute impedivano allo Xotta di continuare ad occuparsi della società, la





quale pertanto, avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, ricorrendo le cause di scioglimento previste dall'art. 2484, comma 1, nn. 2) e 3), c.c.;

- lo Xotta, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non poteva né accertare quale amministratore la sussistenza di tali cause di scioglimento né convocare l'assemblea per le determinazioni conseguenti, cosicché era necessario che questo Tribunale provvedesse ad accertare le cause di scioglimento e a nominare un liquidatore;
- la gestione societaria, comprensiva anche dell'attività liquidatoria, non poteva essere a lei demandata nella qualità di amministratore di sostegno, in quanto ella era stata autorizzata a curare i soli interessi personali dello Xotta quale persona fisica distinta dalla Xotta s.r.l. e comunque l'attività della società richiedeva specifiche competenze di settore e il possesso di particolari requisiti ed abilitazioni di natura tecnica che ella non possedeva.

Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse disposta la nomina del liquidatore della Xotta s.r.l. e fossero determinati i criteri di liquidazione.

Nel merito, va premesso in punto di diritto che l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale costituisce causa di scioglimento della società *ex art. 2484, primo comma, n. 2, c.c.* soltanto laddove sia assoluta e definitiva e abbia carattere oggettivo, e quindi non deve dipendere da una mera impossibilità soggettiva dell'ente.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, invece, determina lo scioglimento della società *ex art. 2484, primo comma, n. 3, c.c.* soltanto laddove si traduca in una vera e propria paralisi dell'attività assembleare, e quindi vi sia una situazione in cui l'assemblea sia incapace di funzionare in maniera stabile ed irreversibile per quanto concerne l'adozione di delibere essenziali per la vita sociale (cfr. ad es. Cass. n. 9267/1996, n. 8030/2000 e n. 16999/2004).

Da ciò discende che quest'ultima causa di scioglimento non è configurabile quando vi sia un unico socio, posto che tale circostanza è di per sé sufficiente ad escludere situazioni di stallo in cui l'assemblea non possa funzionare per l'impossibilità di costituire una maggioranza.

Nella fattispecie in esame non sussiste nessuna delle due cause di scioglimento appena prese in esame e invocate dalla ricorrente.

Se è ben vero, infatti, che le condizioni di salute dello Xotta impediscono allo stesso di esercitare i propri poteri di amministratore unico e i propri diritti di socio unico della Xotta





s.r.l., è altresì vero che ciò non è sufficiente ad integrare un'impossibilità oggettiva di conseguimento dell'oggetto sociale o di funzionamento dell'assemblea, giacché l'amministratore di sostegno può farsi autorizzare dal giudice tutelare a sostituire lo Xotta nell'esercizio delle prerogative tipiche del socio e/o dell'amministratore.

Tali poteri, se non già compresi nel decreto di nomina, possono comunque essere conferiti dal giudice tutelare con una modifica *ad hoc* del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, il quale potrà così convocare l'assemblea ai fini delle determinazioni necessarie a garantire la prosecuzione dell'attività sociale, come ad es. la nomina di un nuovo amministratore dotato dei requisiti e delle abilitazioni di natura tecnica richieste dal particolare tipo di attività svolta dalla società oppure la messa in liquidazione volontaria.

Tali decisioni potranno essere agevolmente prese dall'amministratore di sostegno, posto che – come si è anticipato – la Xotta s.r.l. è una s.r.l. con socio unico e quindi non vi è alcun problema di formazione della maggioranza in sede assembleare.

A ciò si aggiunga che, comunque, dalla documentazione dimessa in giudizio emerge che la società è sufficientemente patrimonializzata e che dunque vi sono i presupposti per poter continuare l'attività aziendale (cfr. docc. nn. 4 e 5 ricorrente).

Infine, va precisato che la mera difficoltà di reperire dei professionisti disponibili ad assumere la funzione di liquidatore non è di per sé sufficiente a giustificare l'adozione di un provvedimento ex art. 2487, secondo comma, c.c. da parte del Tribunale.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Venezia, 15 febbraio 2024

Il Presidente
dott.ssa Lina Tosi

